



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
sopriact@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna
soprien@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **[ID: 8220]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Iudica", della potenza pari a 78 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castel di Iudica (CT), Ramacca (CT) e Aidone (EN), in località "Cacocciola" e "Belmontino Sott.no".
Proponente: Energia Pulita Italiana 2 S.r.l.
Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la

revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il "Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo" ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS";

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui *"La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti"*;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO che con istanza del 24/02/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 10489 del 17/03/2022, successivamente perfezionata con nota del 09/05/2022 acquisite dalla DG_ABAP_SERV_V n. 17377 del 10/05/2022, la Società ENERGIA PULITA ITALIANA 2 S.R.L. ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di un *"Impianto agrivoltaico della potenza di 78 MW DENOMINATO "Iudica" e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Castel di Iudica, Ramacca (CT) e Aidone (EN), in località "Cacioccola" e "Belmontino Sottano"*;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 132623 del 25/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR MIC_SS-PNRR prot.n. 4979 del 26/10/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che, con nota prot. MIC-MIC_SS-PNRR_ prot. n. 5725 del 16/11/2022, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania ed Enna le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 669 del 08/02/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n. 1776 in pari data, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna ha richiesto il piano saggi archeologici ai sensi dell'art. 25, comma 3 e 8 del codice degli appalti, in prossimità dell'area di interesse archeologico Cozzo Campana e C. da Belmontino Sottano;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2098 del 15/02/2023, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP ha espresso il proprio contributo istruttorio che si riporta di seguito:

«In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 5725 del 16.11.2022, esaminata la documentazione di progetto pubblicata sul sito web del MASE e preso atto che la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, nel prosieguo 'Soprintendenza di Enna', con nota prot. n. 669 del 08.03.2023, assunta agli atti

con prot. n. 1776 del 08.02.2023, ha trasmesso le proprie valutazioni, mentre la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, nel prosieguo 'Soprintendenza di Catania', anch'essa interpellata, non si è tutt'ora espressa, si comunica quanto segue.

Nella richiamata nota la Soprintendenza di Enna, esaminata la documentazione archeologica di riferimento, richiede l'attivazione della "procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle Aree 1.1, 1.2 e 1.3 in prossimità delle aree di interesse archeologico Cozzo Campana e C.da Belmontino Sottano consistente in: a) l'esecuzione dei carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e scavi, anche in estensione, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori" e altresì prescrive "la predisposizione di una proposta di saggi a campione nell'aree summenzionate al fine di escludere la sussistenza di giacimenti archeologici nel sottosuolo."

Pertanto, affinché sia possibile svolgere le sopracitate indagini nei termini di legge e quindi prima dell'emissione del parere di competenza nell'ambito della presente procedura di VIA, è necessario che il Proponente si attivi con la Soprintendenza di Enna per la definizione dell'attivazione della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e anche con la Soprintendenza di Catania affinché, nelle more di trasmissione delle determinazioni di competenza, siano definite eventuali integrazioni documentarie, modalità di sorveglianza archeologica e/o l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge.

Tali procedure potranno essere dettagliate perfezionando con l'Ufficio territoriale l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.»

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1844 del 22/07/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SS-PNRR n. 2557 in pari data, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE ha formulato una richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che, vista la nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2 n. 2098 del 15/02/2023 del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP, la Soprintendenza Speciale PNRR ha trasmesso con nota prot. MIC_SSP-PNRR_ n. 2606 del 23/02/2023 alla DG "Valutazione Ambientali" del MASE e al proponente la propria richiesta di integrazioni documentali che per gli aspetti paesaggistici comprendeva:

« [...]

- Considerato che il progetto in argomento prevede l'articolazione dei campi in 4 macro aree, in relazione all'area 4 posta in aderenza all'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.L.gs. 42/2004 denominata "Monte Turcisi" con Decreto del 27/04/1998, si chiede una verifica di compatibilità con le previsioni del P.P. della provincia di Catania adottato con D.A. n. 31/GAB del 03/10/2018, nel quale all'art. 39 P.L. 19 "Area del bacino del Gornalunga, contesto 19c. Paesaggio delle aree seminaturali di Monte Turcisi e del lago Ogliastro, aree di interesse archeologico comprese", non è consentito: "realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area"
- Approfondimento sugli interventi previsti per la posa dei cavidotti nei tratti in cui questi interferiscono con quelle parti delle Regie trazzere che conservano ancora i caratteri originari del sedime stradale, quali modifiche sono previste e lo stato finale che si intende realizzare rappresentato con adeguati elaborati grafici;

- Chiarimento, in relazione all'elaborato (IUDICA-IAR05_Relazione agronomica) sulla disposizione dei moduli fotovoltaici, e le norme contenute nel PEARS 2030 approvato con D.G.R. n. 67 del 12/02/2022, in cui al cap. 6.2 del R.A. – Misure di mitigazione e compensazione degli effetti ambientali prescrive: "Salvaguardia delle aree di impluvio anche minori (rilevabili sulla CTR regionale) con fasce di rispetto dalle sponde di almeno 5÷10 metri per lato"
- Ulteriori foto-inserimenti, ad integrazione di quelli presentati con l'elaborato (IUDICA-IAT13_Fotosimulazioni_di_impatto_est), sia da punti panoramici ed elementi notevoli che da aree limitrofe all'impianto, e in particolare dai beni isolati più prossimi (come elencati nella relazione Paesaggistica) con particolare evidenza per la masseria Mendolo-Wagner vincolata ai sensi dell'art. 134 lett. b del D.Lgs. 42/2004, con riprese dinamiche lungo i tratti panoramici individuati dalla Carta delle componenti di paesaggio del P.P. della provincia di Catania, comprensivi anche dei Punti panoramici posti nell'intorno dell'are dove è previsto l'impianto in argomento.
- Adeguata elaborazione cartografica in cui siano rappresentati gli impianti di altre società esistenti autorizzati o in corso di valutazione, presenti sia sul portale regionale delle valutazioni ambientali sia sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE con l'esatta perimetrazione degli stessi, i nominativi delle società di gestione, e la distanza dall'impianto in argomento;
- Rappresentazione dello stato dei luoghi ante e post operam effettuata a partire dai punti di vista in cui siano visibili anche gli impianti di altre società (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.). Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, sia sul portale regionale delle valutazioni ambientali sia sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo; l'analisi dovrà essere condotta anche relativamente alla stazione utente comprensiva dell'impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore.»

CONSIDERATO che, con nota del 03/03/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 3460 del 10/03/2023, il Proponente ha inviato una richiesta la sospensione dei termini del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per giorni 90;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 39495 del 15/03/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot MIC_SS-PNRR_ n. 3966 del 16/03/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha comunicato al Proponente la concessione della proroga dei termini di consegna della documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con pec del 24/05/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR MIC_SS-PNRR_ prot. n.9164 DEL 25/05/2023, la società Energia Pulita Italiana 2 S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico attraverso il perfezionamento dell'accordo previsto dall'art. 25, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in cui venivano dettagliate le metodologie per condurre le indagini attraverso prospezioni geofisiche e saggi a campione;

CONSIDERATO che con nota, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR MIC_SS-PNRR_ prot. n. 9166 del 25/05/2023, la società Energia Pulita Italiana 2 S.r.l. chiedeva alla Soprintendenza di BB.CC.AA. di Catania se ravvisava la necessità di avviare la procedura di verifica preventiva

dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 nelle aree interessate dai lavori in progetto;

CONSIDERATO che con pec del 29/05/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR MIC_SS-PNRR_ prot. n. 9469 del 30/05/2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE comunicava la convocazione di sopralluogo per il giorno 7/06/2023;

CONSIDERATO che, con nota del 25/05/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. MIC_SS-PNRR n. 11070 del 14/06/2023, la Società Energia Pulita Italiana 2 S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa, pubblicata sul portale valutazioni ambientali in data 30/05/2023, riscontrando gli approfondimenti progettuali richiesti;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2550 del 08/06/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n. 11692 del 21/06/2023, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna comunicava che era in attesa di quanto già richiesto con la nota prot. 669 del 08/02/2023, con particolare riguardo all'esecuzione di indagini di prima fase, al fine di scongiurare la messa in pericolo di possibili beni archeologici conservati in situ nel sottosuolo, considerata l'ubicazione dei siti posti in prossimità di antichi ed importanti assi viari di collegamento da Catania ad Agrigento e Palermo, ed in connessione con siti archeologici già noti come quelli di Monte Iudica e di Monte Calvino, di Cozzo Campana e di Belmontino;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 9771 del 21/06/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n. 13089 del 03/07/2023, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania comunicava le proprie valutazioni complessive in merito al progetto in argomento evidenziando diverse criticità in relazione alla macroarea 4 posta in prossimità di "Monte Turcisi" per la quale esprimeva una valutazione paesaggistica negativa, esprimendo una valutazione positiva per le restanti macroaree 2-3 alle condizioni espresse dall'Unità Operativa di base S13.3 Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici con nota Prot. 3956 del 09/03/2023;

CONSIDERATO che la DG Valutazioni ambientali del MASE ha trasmesso a questo Ministero, con nota prot. n.169639 del 23/10/2023, il parere favorevole con condizioni ambientali n. 207 del 05/10/2023 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO che, con nota prot. SS-PNRR n. 25692 del 03/11/2023, la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna un sollecito in merito alle valutazioni complessive riguardo il progetto anche alla luce delle integrazioni presentate dalla società Energia Pulita italiana 2 S.r.l.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4561 del 20/11/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n. 27271 in pari data, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna ha espresso le proprie valutazioni complessive in merito al progetto in argomento, esprimendo parere negativo alle opere da realizzarsi nel territorio di sua competenza a causa del rilevante impatto paesaggistico dell'impianto;

CONSIDERATO che, con nota prot. n.4008 del 05/02/2024 il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP ha espresso il proprio contributo istruttorio, nel quale evidenziava *"che le opere previste dal progetto in esame, pur non interferendo direttamente, si collocano in prossimità o in vicinanza di aree archeologiche tutelate ai sensi della Parte Seconda e Terza del D. Lgs. 42/2004. In particolare: entro i confini comunali di Aidone i settori dell'impianto dell'Area 1 e il relativo cavidotto di collegamento risultano contigui o prossimi alle aree di interesse archeologico di Cozzo Campana e Belmontino Sottano, soggette a tutela*

paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m del D. Lgs 42/2004 e incluse nell'adottando Piano Paesaggistico per la Provincia di Enna, attualmente in fase di concertazione; l'Area 4 dell'impianto e i relativi collegamenti, ricadenti nel territorio comunale di Castel di Iudica, si situano in prossimità dei siti di Contrada Franchetto, sottoposto a vincolo archeologico diretto e indiretto ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004, e di Monte Turcisi, soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m del D. Lgs 42/2004. Considerato che, in generale, il progetto interessa un comparto territoriale ad alta significatività archeologica, caratterizzato da un sistema denso di percorsi di viabilità antica e insediamenti cronologicamente differenziabili, noti agli atti e in letteratura, come puntualmente indicati dalle Soprintendenze; concordando con i pareri delle Soprintendenze BB.CC.AA. di Catania ed Enna;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dalla Società Energia Pulita italiana 2 S.r.l. e pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di circa 78MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Aidone (EN), Ramacca e Castel di Iudica (CT);

VISTO che l'impianto agrivoltaico è inserito all'interno di un'area di intervento estesa complessivamente di 109,54ha il progetto sarà suddiviso in quattro macroaree, e prevede l'impiego di moduli fotovoltaici posti su strutture ad inseguimento solare con fondazioni interrato, il cavidotto di collegamento sarà interrato e attraverserà i territori di Aidone Ramacca e Castel di Iudica, lungo il tracciato interferirà con diversi corsi d'acqua quali: fiume Gornalunga, vallone Albospino, vallone Mendola, vallone Sbarda l'Asino, vallone Raso e vallone Olmo, le modalità di attraversamento saranno eseguite con la tecnologia TOC.

Il progetto in esame prevede 16 sottocampi per ognuno dei quali è prevista una cabina di trasformazione. La connessione alla stazione elettrica di trasformazione SE, tramite la cabina di consegna posta a bordo del campo fotovoltaico avverrà in linea interrata AT, si realizzerà tramite la cabina di consegna finale sulla quale convergeranno i cavidotti provenienti dalle due cabine di consegna "Aidone" (per le aree nel comune di Aidone (EN)) e "Ramacca" (per le aree nei comuni di Ramacca e Castel di Iudica). I collegamenti avranno una lunghezza di circa 24,86 Km per le aree di Ramacca e Castel di Iudica e 7,85 Km per le aree di Aidone. L'impianto sarà dotato di una battery pack che sarà realizzata in adiacenza alla SE TERNA di dimensioni 60mt.x60mt., dove sarà collocato il pacco batteria dell'impianto nonché altri pacchi batterie da destinare ad altre progetti della stessa società proponente. L'impianto sarà connesso alla futura stazione elettrica (SE) 380/150 Kv denominata "Raddusa 380" con sezioni 380/36 Kv, da inserire con un doppio entra-esce sulla futura linea RTN A 380 Kv "Chiaramonte Gulfi-Ciminna". Le aree d'impianto saranno delimitate da una recinzione metallica costituita da una rete grigliata in acciaio zincato alta 2mt. con maglia di 10x10 cm nella parte superiore, nella parte inferiore realizzati dei varchi di dimensione 30x30 cm ogni 20 metri che consentano il passaggio di mammiferi, rettili e anfibi, questa sarà sostenuta da tubi in acciaio infissi nel terreno ad una distanza di 3mt. tra loro questi saranno previsti di colore verde.




Figura 1 - Stralcio Elaborato IUDICA-IAR04-R1_Relazione paesaggistica - Localizzazione impianto su ortofoto, articolato nelle 4 macroaree

VISTO che l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel suo complesso sarà costituito delle seguenti componenti:

- Strutture tracker di sostegno mobile, in acciaio zincato per ancoraggio moduli fotovoltaici;
- Moduli fotovoltaici bifacciali con Potenza di picco 550 Wp;
- Manufatti in cemento armato (cabine elettriche prefabbricate) per alloggiamento di quadri elettrici, inverter e trasformatori;
- Stazione elettrica ed edifici di gestione e comando per la conversione della tensione ed immissione nella RTN.

Per le opere civili è prevista la realizzazione di edifici rispettivamente adibiti a comando e controllo della sottostazione elettrica in alta tensione AT per la posa dei quadri MT, BT e telecomunicazioni, alla posa dei trasformatori, servizi (ufficio, servizi igienici, magazzino), alla posa dei gruppi misura (locale misuratori), ed uno alla posa dei quadri MT del distributore (eventuali locali distributore);

CONSIDERATO che in riferimento alle opere di mitigazione è prevista una fascia perimetrale di larghezza pari a 10 mt. per tutto il perimetro delle aree, ad esclusione delle aree in cui sono presenti gli impluvi. La specie che verrà impiantata sarà l'ulivo questi saranno disposti in un singolo filare con un sesto d'impianto di 5x5 mt. La fascia di mitigazione perimetrale sarà contornata da una recinzione esterna di altezza pari a 250 cm. Tra le file dei pannelli sarà piantumato prato costituito da *Trifolium subterraneum*.



Figura 2- Stralcio Elaborato IUDICA-PDT11_Planimetria sistemazione a verde - opere di mitigazione

CONSIDERATO che il paesaggio in cui si inserisce l'impianto è caratterizzato dal paesaggio del medio-alto bacino del Simeto, le valli dei fiumi Simeto, Troina, Salso, Dittaino e Gornalunga formano un ampio ventaglio delimitato dai versanti montuosi dei Nebrodi meridionali e dei rilievi degli Erei, che digradano verso la piana di Catania e che definiscono lo spartiacque fra il mare Ionio e il mare d'Africa. Il paesaggio ampio e ondulato tipico dei rilievi argillosi e marnoso-arenaci è chiuso verso oriente dall'Etna che offre particolari vedute. La monocultura estensiva dà al paesaggio agrario un carattere di uniformità che varia di colore con le stagioni e che è interrotta dalla presenza di emergenze geomorfologiche (creste calcaree, cime emergenti) e dal modellamento del rilievo. La centralità dell'area come nodo delle comunicazioni e della produzione agricola è testimoniata dai ritrovamenti archeologici di insediamenti sicani, greci e romani. In età medievale prevale il ruolo strategico-militare con una ridistribuzione degli insediamenti ancora oggi leggibile. L'impianto previsto occuperà le aree poste a sud dell'ambito di paesaggio oggetto di studio sviluppandosi con un andamento parallelo al tracciato del fiume Gornalunga e compreso tra il *lago Ogliastro* e *Monte Turcisi*.

VISTO che l'impianto con le relative opere di connessione, compresa la stazione utente, ricade nei territori della provincia di Catania [impianto (area 2-3-4) cavidotto e stazione di consegna SE-Raddusa] e di Enna [Impianto (area 1:1.1-1.2-1.3) e cavidotto] all'interno di due ambiti di paesaggio individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) *Ambito di Paesaggio n. 12 "Area delle colline dell'Ennese"* (aree d'impianto stazione di consegna e battery pack e cavidotto) e *n.14 "Area della pianura alluvionale Catanese"* (cavidotto);

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, in coerenza con gli obiettivi di cui alla Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

VISTO che l'impianto, completo di opere di connessione, ricade all'interno di tre "Paesaggi Locali" individuati e disciplinati dal Piano Paesaggistico della provincia di Catania adottato con D.A. 031/GAB del 03/10/2018 e dall'adottando Piano Paesaggistico della provincia di Enna in fase di concertazione, in particolare:

- *Paesaggio locale 19 "Area del bacino del Gornalunga"* art.39 delle N.T.A. di Catania (aree d'impianto 2-3-4 cavidotto stazione di consegna–battery pack) il territorio si focalizza attorno

all'emergenza di Monte Turcisi. L'indiscutibile dominanza del paesaggio agrario del seminativo stabilisce con univocità il carattere dell'intera unità; l'ondeggiante geomorfologia dei rilievi collinari è la base per immensi campi di grano punteggiati da architetture rurali e creste gessose;

- *Paesaggio locale 21 "Area della pianura dei fiumi Simeto, Dittaiono e Gornalunga"* art.41 delle N.T.A. di Catania (cavidotto) il territorio è caratterizzato da una morfologia pianeggiante che accoglie tre dei principali corsi d'acqua (F. Simeto, Dittaiono Gornalunga) (cavidotto);
- *Paesaggio locale 11 "Area del bacino del fiume Gornalunga"* provincia di Enna (area d'impianto 1: 1.1-1.2-1.3 e cavidotto)

CONSIDERATO che, per i Paesaggi Locali interessati dalle opere in progetto sopra richiamati (PL 19-PL 21), il Piano Paesaggistico della provincia di Catania, ha individuato tra l'altro, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica pertinenti il contesto interessato dall'intervento:

- *Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio; assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;*
- *salvaguardia e recupero degli alvei fluviali.*

CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrate le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio, aree individuate ai sensi dell'art. 134, c. 1. lett. c) del D.Lgs 42/04 denominate "contesti", per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi (livello 1 – livello 2 – livello 3);

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere di progetto interferiscono con differenti "contesti" tutelati dal Piano Paesaggistico della provincia di Catania con specifiche prescrizioni orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico (NTA artt. 39 e 41), di cui di seguito si riportano quelle pertinenti per ogni contesto con riferimento alle opere interferenti:

- 19.c "Paesaggio delle aree seminaturali di Monte Turcisi e del lago Ogliastro, aree di interesse archeologico comprese" (Comprendente il SIC ITA060001 e le aree di interesse archeologico di Monte Turcisi) con **livello di tutela 2** (interferenze: area d'impianto 4 posta in aderenza):
 - salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
 - recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
 - mantenimento della vegetazione naturale presente o prossima alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici, come rocce e pareti rocciose, e morfologici, come scarpate e fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- 19.d "Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese" (Comprendente i corsi d'acqua Capo Bianco, Secco, Mise, Valetello, Albospino, Giumenta, Chianotta, Mendolo, S.Giuseppe, Sbarda, Olmo, Raso, Ventrilli, La Signora, Turcisi, Polmone e le aree di interesse archeologico di Cozzo Saitano - C.da Ventrelli)) con **livello di tutela 2** (interferenze: passaggio del cavidotto):
 - salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;

- 19.g “Paesaggio naturale del Lago Ogliastro e dei fiumi con alto interesse naturalistico” (Comprendente i corsi d’acqua Dittaino e Gornalunga) con **livello di tutela 3** (interferenze: limitrofa all’aerea d’impianto e interferito dal cavidotto):

- utilizzo dell’ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d’acqua e sulle aree di pertinenza;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrare;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- 21.e “Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese” con **livello di tutela 2** (Comprendente i corsi d’acqua Mendolo, La Signora, Ventrilli, Scavo Celsi, Monaci, Benante, Sbarda, Olmo, Polmone, Collura, Zappulla, Mastra, Buttaceto, Benante e le aree di interesse archeologico di C.da Sferro, C.da Stimpato, Cozzo Saitano - C.da Ventrilli, Giarretta dei Monaci, Poggio Monaco, Poggio Rosso, C.da Ospedaletto) con **livello di tutela 2** (interferenze: passaggio del cavidotto):

- Mantenimento della vegetazione naturale presente o prossima alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei e arbustivi, elementi geologici, come rocce e pareti rocciose, e morfologici, come scarpate e fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

In queste aree non è consentito:

- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;




Figura 3 - Stralcio Elaborato IUDICA-IAT06 Regimi Normativi – in evidenza l’interferenza dell’impianto con i livelli di tutela di cui: in giallo livello 1, in verde livello 2 e in rosa livello 3.

CONSIDERATO che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, valutata in relazione a un buffer di 2,5 Km, contempla la presenza di un numero significativo di beni appartenenti al patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione alla rete, come evidenziato anche dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania e di Enna, è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04 e nello specifico:

1. **BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04: immobili ed aree di notevole interesse pubblico individuati:**
 - *Monte Turcisi* - comune di Castel di judica vicolo GURS 13/06/1998 – in aderenza all'area d'impianto "4"
2. **BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell'art. 134 lett. c) e del D.Lgs. 42/04: ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela da Piano Paesaggistico della provincia di Catania del Codice dei Beni Culturali:**
 - *Lago Ogliastro* – SIC ITA 060001 Decreto Ministero dell'ambiente n. 65 del 03/04/2000 – posto a 150 mt. in direzione nord rispetto alla macroarea d'impianto "1" sottocampo 1.3 e 350 mt. dal sottocampo 1.2 e 560 mt. dal sottocampo 1.1, nonché 750mt. dalla futura SE TERNA Raddusa 380 di collegamento dell'impianto;
 - *Percorso panoramico SP102II*, tratto in prossimità di Monte Turcisi della lunghezza di 10 Km posto a 600mt di distanza dalla macroarea 4 e 2,7 Km dalla macroarea 3;
 - *Percorso panoramico SS288*, tratto in prossimità del lago Ogliastro posto a 250 mt. dalla futura stazione SE TERNA "Raddusa 380" e dalla battery pack in direzione sud
3. **BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1. lett. b), c) e m):**
 - 3.1. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, **lettera b)**: *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi interferenze:*
 - *Lago di Ogliastro*, posto ad una distanza rispetto alla macroarea 1 sottocampo 1.3 di 250 mt. in direzione sud;
 - 3.2. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, **lettera c)**: *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" interferenze:*
 - *Fiume Gornalunga*, interferito dal passaggio del cavidotto, posto a 240 mt. rispetto alla futura stazione SE TERNA "Raddusa 380" in direzione nord;
 - *Vallone Pianotta*, interferito dal passaggio del cavidotto;
 - *Vallone Gelso*, interferito dal passaggio del cavidotto;
 - *Vallona Sbarda d'asino*, interferito dal passaggio del cavidotto;
 - *Vallone Franchetto*, interferito dal passaggio del cavidotto;
 - *Vallone Olmo*, interferito dal cavidotto ed in aderenza alla macroarea 3
 - 3.3. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, **lettera m)**: *"Zone di interesse archeologico":*
 - *Villa romana imperiale*, comune di Ramacca c.da Castellitto, posto ad una distanza rispetto alla macroarea 3 di 600mt. in direzione ovest;
 - *Monte Turcisi*, area complessa di entità minore Fortezza e cinta muraria età greca arcaica, posto ad una distanza rispetto alla macroarea 4 di 400mt. in direzione est;

- *Cozzo Campana, area di concentrazione di frammenti ceramici e litici di età preistorica (Media età del Bronzo),* posto in aderenza alla macroarea 1 sottocampo 1.1 e cavidotto, dal sottocampo 1.2 a circa 300 mt.;

4. **BENI CULTURALI:** Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlg. 42/2004, **art.10:**

- Edificio rurale di epoca romana - comune di Castel di Iudica c.da Franchetto provvedimento di vincolo D.D.S. n. 1300 del 07/06/2012 – posto a 360 mt. in direzione nord rispetto alla macroarea 4;
- Villa romana con pavimento a mosaico – comune di Ramacca – provvedimento di vincolo D.A. n. 6343 del 01/07/1998 – posto a 1,1 Km in direzione sud-est rispetto alla macroarea 3;




Figura 4 - Stralcio Elaborato IUDICA-IAT11 Carta dei Beni paesaggistici – in evidenza le interferenze con i corsi d'acqua e aree di interesse archeologico, e il lago Ogliastro.

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento **agli aspetti paesaggistici**, secondo quanto individuato nelle Norme per Componenti – Sistema Antropico - Sottosistema insediativo agli artt. 17 – 18 – 19 delle N.T.A. *Beni Isolati - viabilità Storica –Punti Panoramici*, sono emerse le seguenti interferenze:

- “*Masseria Monaco di sotto*” classe D1 (n. scheda 1514) comune di Ramacca – C.da Monaco – Masseria posta ad una distanza di mt. 270 dall’area d’impianto “Area 3” in direzione sud;
- “*Masseria Castellito*” classe D1 (n. scheda 1477) comune di Ramacca – C.da Castellito – Masseria posta ad una distanza di Km 1,1 dall’area d’impianto “Area 3” in direzione ovest;
- “*Masseria Carrubbillo*” classe D1 (n. scheda 1478) comune di Ramacca – C.da Carrubbello-Raso – Masseria posta ad una distanza di Km 1,2 dall’area d’impianto “Area 3” in direzione sud-est;
- “*Masseria Grande*” classe D1 (n. scheda 556) comune di Castel di Iudica – località Borgo Franchetto– Masseria posta ad una distanza di mt. 100 dall’area d’impianto “Area 4” in direzione est;
- “*Masseria*” classe D1 (n. scheda 1523) comune di Ramacca – C.da Poggio Gatto– Masseria posta ad una distanza di mt. 900 dall’area d’impianto “Area 4” in direzione nord;
- Regia Trazzera n. 365 “Bivio Cuba (Centuripe) - Bivio Monaco (Ramacca)” (n.scheda 36512) – costeggia l’impianto sul lato ovest “Area 4 “ ad una distanza di mt. 400;

- Regia Trazzera n. 461 “Bivio Bellia (Piazza Armerina) - Bivio Passo di Piazza (Ramacca)” (n.scheda 46112) – costeggia l’impianto sul lato sud “Area 4 “ad una distanza di mt. 600;
- Regia Trazzera n.1 “Caltagirone - Paternò” (n.scheda 112) – costeggia l’impianto sul lato est “Area 3 “ad una distanza di mt. 600;
- Regia Trazzera n. 461 “Caltanissetta - Bivio Portiera Stella (Paternò) e diramazione Bivio Monte Campana - Piazza Armerina” (n. scheda 46112) – costeggia l’impianto sul lato sud “Area 2 “ad una distanza di mt. 500;
- Regia Trazzera n. 363 “Agira - Caltagirone e diramazione Bivio Mandre Rosse - Raddusa” (n. scheda 36312) – costeggia l’impianto “Area 1 “;
- Viabilità panoramica – SP 102II - lunghezza Km6.291,54 - costeggia l’impianto sul lato sud “Area 4 “ad una distanza di mt. 600;
- Viabilità panoramica – SS 288 - lunghezza Km6.851,88 - costeggia l’impianto sul lato sud “Area 1 “ad una distanza di Km 2,2, e 250 mt. dalla futura stazione SE TERNA “Raddusa 380”;
- Punti panoramici oggetti n. 211 – 212 - stazione F05-F06, rispettivamente a mt. 600 e mt. 900 dall’impianto “Area 4” in direzione sud-est ed est;



Figura 5 – Piano Paesaggistico della provincia di Catania – beni isolati scheda n. 556 – Masseria Grande - località Borgo Franchetto



Figura 6 -Piano Paesaggistico della provincia di Catania – beni isolati scheda n. 1514 – Masseria Monaco di sotto - località c.da Monaco

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente, comprensiva anche della documentazione integrativa, con particolare riguardo alle criticità espresse nella richiesta degli approfondimenti in merito alla macroarea 4 e alla visibilità dell’impianto dai percorsi panoramici individuati dal Piano come sopra elencati;

CONSIDERATO quanto espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nella nota prot. 9771 del 21/06/2023 in riferimento alla macroarea 4 ubicata ad ovest di “Monte Turcisi”, area tutelata con decreto del 27/04/1998 e ricadente all’interno del Paesaggio locale 19 “ Area del bacino del Gornalunga” di cui all’art. 39 delle NTA del Piano Paesaggistico di Catania contesto 19.c “*Paesaggio delle aree seminaturali di Monte Turcisi e del lago Ogliastro, aree di interesse archeologico comprese*” con livello di tutela 2 i cui obiettivi di tutela prevedono “ *salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni*”;

PRESO ATTO delle interferenze valutate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nella nota sopracitata in merito alla macroarea 4 per la quale si riscontrano delle criticità con specifico riferimento alla presenza di forti relazioni percettive e visuali legate alla presenza di manufatti isolati, percorsi panoramici e singolarità geomorfologiche, quali:

- Area del Monte Turcisi;
- Area di interesse archeologico Età Greca Arcaica Area complessa di entità minore Fortezza/Cinta muraria posta a Nord-Est dell'impianto a distanza di circa 400 metri coincidente con il sito del Monte Turcisi
- Tracciato della Regia trazzera n. 365, Bivio Cuba (Centuripe) - Bivio Monaco (Ramacca) - XVIII fine -XIX inizio (costeggia l'impianto sul lato Ovest alla distanza di metri 400)
- Tracciato della Regia trazzera n. 461, Bivio Bellia (Piazza Armerina) - Bivio Passo di Piazza (Ramacca) - XVIII fine XIX inizio, (a Sud dell'impianto alla distanza di metri 600)
- Resti della Masseria Grande (altra denominazione Masseria Franchetto) classe D1 — numero scheda 556
- Percorso del fiume Olmo a Sud-Ovest dell'area di progetto, appartenente al bacino del fiume Gornalunga;

VISTO quanto descritto, nel decreto di vincolo dell'area di **"Monte Turcisi"** verbale n. 61 del 26/07/1997, in merito all'area come un ambiente singolare, avente cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, "che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni ... dalla cui vetta si domina un panorama che spazia dalla Piana di Catania, ai Nebrodi, agli Erei, alle colline di Caltagirone, al massiccio Etneo". Inoltre, la presenza, sulla sommità del monte, di alcuni manufatti di notevole importanza archeologica (resti di una fortezza greca (phrourion), posta a dominare l'imbocco della valle del Dittaino), costituisce ulteriore elemento di attenzione per l'area in esame.

CONSIDERATO inoltre che, nell'area di cui trattasi il paesaggio agrario risulta fortemente caratterizzato dalla continuità delle vaste distese di seminativo dalle ampie profondità delle vedute panoramiche, la misura di mitigazione proposta (fascia di mitigazione perimetrale, di larghezza pari a 10 metri, proposta lungo tutto il perimetro delle aree di progetto) rappresenterebbe un elemento del tutto estraneo al peculiare contesto agricolo e naturale.

CONSIDERATE pertanto nelle valutazioni, sopra riportate, formulate dalla Soprintendenza di Catania nella nota citata relativamente alla macroarea 4, si evidenzia la non compatibilità paesaggistica dell'area con il contesto circostante;



Figura 7 –Stralcio elaborato IUDICA-IAT30_Fotosimulazioni da beni isolati e punti panoramici – punto panoramico 77 stazione F02 verso area 4 ANTE



Figura 9 – Stralcio elaborato IUDICA-IAT30_Fotosimulazioni da beni isolati e punti panoramici- da Masseria Grande verso l'area 4 ANTE



Figura 10 – Stralcio elaborato IUDICA-IAT30_Fotosimulazioni da beni isolati e punti panoramici- da Masseria C.da Poggio Gatto verso l'area 4 ANTE

CONSIDERATO quanto espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna con nota prot. 4561 del 20/11/2023 in merito al progetto in argomento rilavando che le aree 1.1., 1.2 e 1.3 ricadono nell'immediata prossimità del "Lago Ogliastro" interessando ampie porzioni di territorio limitrofo alla fascia di rispetto del bacino e limitrofa all'area di interesse archeologico denominata "Cozzo Campana", inclusa nel piano paesaggistico della provincia di Enna, in fase di concertazione, ed individuata con livello di tutela 1;

RILEVATO che l'area in cui si andrebbe ad inserire l'impianto limitatamente alla macroarea 1 si configura come un territorio integro e incontaminato e contraddistinto da notevoli valenze archeologiche, storiche, culturali ed ambientali e che si è mantenuto pressochè intatto nei suoi

particolari aspetti costituendo una zona di notevole pregio paesaggistico ed ambientale;

CONSIDERATE le valutazioni negative, della Soprintendenza di Enna con la citata nota, alle previste opere per la macroarea 1 in quanto il progetto risulta di notevole impatto per il paesaggio, meritevole al contrario di interventi progettuali finalizzati alla salvaguardia dei paesaggi agricoli locali;



Figura 12 – Stralcio elaborato IUDICA-IAT30 Fotosimulazioni da beni isolati e punti panoramici- da Cozzo Campana verso l'area 1.1 ANTE



Figura 13 – Stralcio elaborato IUDICA-IAT30 Fotosimulazioni da beni isolati e punti panoramici- da Cozzo Campana verso l'area 1.1 POST



Figura 14 – Stralcio elaborato IUDICA-IAT30 Fotosimulazioni da beni isolati e punti panoramici- da Regia Trazzera n. 363 Agira -Caltagirone verso l'area 1.3 ANTE

CONSIDERATO E VALUTATO quanto evidenziato dalle Soprintendenze BB.CC.AA. di Catania e di Enna nei pareri espressi rispettivamente con nota prot. 9771 del 21/06/2023 e prot. n. 4561 del 20/11/2023 in merito alle criticità progettuali rilevate per le aree di impianto “macroarea 1 e 4”, in particolare è emerso che:

- La macroarea 1 si sviluppa nell'immediata prossimità, del “Lago Ogliastro” interessando ampie porzioni di territorio limitrofo alla fascia di rispetto del bacin , e dell'area di interesse archeologico denominata “Cozzo Campana” e lungo la Regia Trazzera n. 363 Agira – Caltagirone (cfr. fig. 14-15);
- la macroarea 4 è ubicata ad ovest di “Monte Turcisi”, sottoposta a tutela paesaggistica con decreto del 27/04/1998 con decorrenza 20/10/1997;

- il tracciato della Regia trazzera n. 461, Bivio Bellia (Piazza Armerina) - Bivio Passo di Piazza (Ramacca) - XVIII fine XIX inizio, costeggia la suddetta area a Sud dell'impianto alla distanza di metri 600);
- il tracciato della Regia trazzera n. 365, Bivio Cuba (Centuripe) - Bivio Monaco (Ramacca) - XVIII fine -XIX inizio, costeggia la suddetta area sul lato Ovest alla distanza di metri 400
- i resti della Masseria Grande (altra denominazione Masseria Franchetto) classe D1 — numero scheda 556 sono limitrofi all'area in oggetto;

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che si aprono a visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio (Art.19 delle Norme di Attuazione del Piano);

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico riconosce all'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale e che, nello specifico caso della la RT 363 "Agira-Calragirone" (cfr. fig 14) , lo strumento di pianificazione paesaggistica prevede strategie di salvaguardia e di utilizzo funzionali alla fruizione "lenta" ed alternativa del paesaggio che si persegue anche attraverso la tutela delle aree che si estendono al margine di essa;

CONSIDERATO che la macroarea 1 dell'impianto, estendendosi in prossimità dell'area di "Monte Turcisi" caratterizzata dalla continuità delle vaste distese di seminativo e dalle ampie profondità delle vedute panoramiche, in cui peraltro la misura di mitigazione, costituita dalla fascia perimetrale dello spessore di 10 metri lungo tutto il perimetro dell'area, rappresenterebbe un elemento del tutto estraneo al peculiare contesto agricolo e naturale;

VISTO l'art. 19 "Punti e percorsi panoramici" delle NTA del Piano Paesaggistico di Catania che, riconoscendone il valore culturale e ambientale, tutela i punti panoramici e i percorsi stradali *"che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. La valenza percettiva di tali punti e percorsi trova ulteriore arricchimento nella storicità di alcuni di essi e nella frequentazione degli stessi da parte di viaggiatori che nei secoli scorsi hanno contribuito alla formazione di alcune coerenti rappresentazioni, non solo grafico-pittoriche, del paesaggio ed al diffondersi di queste nel mondo"*.

CONSIDERATO E VALUTATO che, ai sensi del richiamato art. 19 delle NTA, la realizzazione dell'impianto e della relativa fascia di mitigazione non risulta compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Piano Paesaggistico, tra l'altro:

- *"l'edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire con la visibilità del panorama dagli elementi considerati; (...);*
- *piantumare il ciglio stradale con essenze arboree di qualsivoglia sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dimensionale, storico o paesaggistico";*

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, nelle Norme Tecniche di Attuazione", al Titolo V "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio", art. 63 "Definizioni", ha definito tra gli *"interventi di rilevante trasformazione del paesaggio"* anche *"gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici"* prevedendo, in particolare, tra le altre, la seguente prescrizione per gli impianti energetici: *"nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti*

nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.”;

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento alle interferenze con il *paesaggio*, in sintesi è emerso che:

- parte dell'impianto agrivoltaico macroarea 4 ricade in area esterna alle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 in quanto ubicato all'interno dell'area di rispetto (500 m per gli impianti fotovoltaici) di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 tutelato dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania ai sensi dell'art. 136, - Monte Turcisi - comune di Castel di Iudica vicolo GURS 13/06/1998 (cfr.fig.16);
- l'impianto agrivoltaico proposto rientra tra gli “interventi di rilevante trasformazione del paesaggio” disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania;
- l'impianto agrivoltaico proposto è visibile da molti punti sensibili tutelati dal DLgs. 42/04 e dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania (patrimonio culturale, aree tutelate ai sensi dell'art. 134, lett.c del Dlgs. 42/04, percorsi panoramici, beni isolati appartenenti al patrimonio storico-culturale e rurale identitario, geositi, regie trazzere) e dai luoghi di fruizione;




Figura 16 – Carta di analisi dei vincoli paesaggistici con evidenziati i buffer di 500 mt previsti per gli impianti agrofotovoltaici ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021 e ss.mm.ii.(elaborazione a cura della Segreteria Tecnica SS-PNRR)

CONSIDERATA la valutazione negativa della compatibilità paesaggistica in merito alla “macroarea 4” espressa dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Catania con nota prot. n. 9771 del 21/06/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 13089 del 03/07/2023, nella quale viene constatata la non conformità della suddetta area con le prescrizioni contenute nel Piano Paesaggistico della provincia di Catania;

CONSIDERATA la valutazione negativa della compatibilità paesaggistica in merito alla “macroarea 1” espressa dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Enna con nota prot. n. 4561 del 20/11/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 27271 del 20/11/2023, nella quale viene constatata la non compatibilità della suddetta area per il notevole impatto del progetto sul paesaggio;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio;*

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che ‘considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi’;

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all’interno della SEN 2017 ‘Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*) e precisando inoltre che ‘Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’.

CONSIDERATO che, in attesa dell’individuazione delle “aree idonee” il medesimo Documento stabilisce anche il principio che ‘Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’;

VISTO il comma 2-quinques dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 che recita “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”;

PRESO ATTO che nella presente procedura, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania non ha espresso le proprie valutazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.42/04 o all’eventuale esclusione degli interventi compresi nel progetto della stessa procedura, mentre la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna ha espresso una valutazione negativa sulla porzione di impianto ricadente nel territorio di propria competenza;

RILEVATO che le opere previste interferiscono direttamente con il sistema dei beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e del vigente Piano Paesaggistico della Provincia di Catania e che pertanto l’approvazione del Progetto in valutazione, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 resta subordinato all’acquisizione dell’Autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO quindi che, nel rispetto dell'autonomia speciale di cui gode la Regione Siciliana in materia di patrimonio culturale, **l'autorizzazione paesaggistica di competenza delle Soprintendenze beni culturali e ambientali competenti non possa essere ricompresa nel concerto di questo Ministero al provvedimento di VIA** ai sensi dell'art. 25, c. 2 *quinquies* del D. Lgs 152/2006;

A conclusione dell'istruttoria inerente al procedimento in oggetto, condivisa la valutazione della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Catania, della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Enna e del Servizio II della DG-Abap, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla società Energia Pulita Italiana 2 S.r.l. e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento:

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per gli aspetti paesaggistici

1. Non dovranno essere installati pannelli fotovoltaici, cabine di trasformazione o altri impianti e opere connesse comprensive delle strutture di recinzione, nell'area d'impianto identificata come "macroarea 1" specificatamente aree 1.1., 1.2 e 1.3 nel territorio del comune di Aidone provincia di Enna, e "macroarea 4" nel territorio del comune di Castel di Iudica (Cfr. Figura 1);
2. Al fine di tutelare il paesaggio e mitigare l'impatto visivo che l'impianto genera nel tessuto agrario a valenza paesaggistica è necessario che nella fase della progettazione esecutiva venga definito nel dettaglio, con elaborati grafici e foto-simulazioni resi con particolari in scala adeguata alla rappresentazione, un progetto paesaggistico comprensivo del disegno complessivo del campo fotovoltaico, delle aree 2 e 3, della disposizione dei pannelli della stazione di trasformazione e delle opere di mitigazione e compensazione, con le seguenti caratteristiche:
 1. Il progetto delle opere di mitigazione poste intorno al perimetro dell'impianto, che ha l'obiettivo di garantire il migliore inserimento paesaggistico con il contesto circostante, dovrà considerare in fase esecutiva la presenza nell'intorno del campo area 3, delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) corsi d'acqua , (Vallone Franchetto) che lambisce buona parte del lato est ed ovest delle aree d'impianto, realizzando una mitigazione con siepe informale composta da specie vegetali autoctone o storicizzate ad andamento naturaliforme con filari irregolari, coerenti con il paesaggio posto all'intorno, con altezza superiore a quella dei manufatti tecnologici installati al fine di garantire un minor impatto visivo.
 2. Fra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno. Dovranno essere previste specie arboree e arbustive, ad esclusione del fico d'india, che possono offrire sia rifugio sia fonte di alimentazione per la componente avifaunistica;

3. La fascia di mitigazione perimetrale dovrà essere realizzata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici;
4. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;
5. Il soprassuolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e opera di decespugliamento, che dovrà essere realizzato solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat;
6. Eventuali materiali di risulta provenienti dagli scavi per la posa degli impianti e per la posa del cavidotto, non riutilizzabili nell'ambito dei lavori, dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate;
7. I manufatti (comprese le Cabine Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento, ivi comprese eventuali strutture mobili dovranno:
 - essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi;
 - essere dotati di impianto antincendio;
 - essere mitigati mediante interventi di mascheramento a verde;
8. La prevista recinzione a chiusura dell'area del campo fotovoltaico dovrà essere posta internamente rispetto alla fascia di mitigazione, al fine di rendere l'azione di mitigazione stessa più efficace;
9. Dovrà essere mantenuto un distacco di 5mt. dagli impluvi secondari presenti all'interno delle aree dei campi fotovoltaici, prevedendo una mitigazione con specie arbustive ed arboree diversificate al fine di creare un impianto vegetazionale con configurazione naturale che ben si accorda con il contesto circostante;
10. Il passaggio del cavidotto in corrispondenza degli attraversamenti fluviali non dovrà prevedere la riduzione della sezione idraulica esistente, e non dovrà essere effettuato con ancoraggi esterni a strutture esistenti ma esclusivamente interrato, eventuali interventi di ripristino dovranno consistere nel consolidamento delle sponde mediante l'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, in grado di ripristinare le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua e la sua rinaturalizzazione, attraverso inerbimenti e messa a dimora di specie arbustive ed arboree;
11. Dopo la realizzazione del cavidotto dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi originario e trasmettere esauriente documentazione fotografica a lavori ultimati;
12. Il proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica *ante* e *post operam* degli interventi di mitigazione realizzati;
13. Dovrà essere prodotta a fine lavori e aggiornata ogni due anni dalla messa in esercizio dell'impianto, *nonché* successivamente alla dismissione dell'opera, una relazione contenente esaurienti foto *ante* e *post operam* rispetto alla realizzazione dell'intervento, così da documentare il corretto impianto delle opere di mitigazione, i ripristini e la manutenzione degli impianti di vegetazione;

Condizioni A.1, A.2.1, A.2.2, A 2.7, A 2.8, A.2.9, A 2.10

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva
- Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

Condizioni A.2.6, A.2.11

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

Condizioni A.2.3, A.2.4, A.2.5, A.2.12, A.2.13

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

B. Per gli aspetti archeologici:

1. Il proponente dovrà, predisporre comunicazione formale, con almeno venti giorni di anticipo, della data di inizio lavori e del nominativo e dei contatti, tra cui recapiti telefonici e posta certificata, dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle indagini archeologiche, che dovranno essere in possesso dei requisiti di legge e che opereranno con il coordinamento e la direzione scientifica della competente Soprintendenza;
2. Dovrà essere prevista, nell'area dell'impianto in cui è stato riscontrato un rischio archeologico di grado medio-alto, esecuzione di sondaggi archeologici preventivi come previsto dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023;
3. nelle aree nelle quali è stato riscontrato un rischio archeologico di grado medio e basso, assistenza archeologica in corso d'opera prevista dal comma 5 del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, per tutti i lavori che comportino alterazione delle quote esistenti.
4. L'archeologo incaricato dovrà provvedere a redigere tutta la documentazione topografica, grafica e fotografica necessaria per documentare i lavori e gli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico.
5. Tutte le operazioni indicate si dovranno svolgere sotto la direzione scientifica dell' U.O. della Soprintendenza competente a cui dovrà essere consegnata una relazione finale completa di tutte le indagini e delle attività di scavo condotte.
6. la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà, ai sensi del già menzionato art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 al D. Lgs. 36/2023, dovrà necessariamente concludersi prima dell'affidamento dei lavori, oppure, qualora non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l'inizio degli stessi, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Condizione B.1, B.2, B.4, B.5, B.6

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza:

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

Condizione B.3

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA -Fase di cantiere;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania.


In caso di rinvenimento di resti archeologici, qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse, si potrà imporre ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co.4 e dall'Allegato 8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP

arch. Francesco Eleuteri

(email: francesco.eleuteri@cultura.gov.it)



Per IL DIRETTORE GENERALE
AVOCANTE IL SERVIZIO V DGABAP

Dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

Arch. Rocco Rosario Tramutola

(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA